MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 1 agosto 2025

Nr. 31 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. IVA sui *transaction costs*: la Commissione UE conferma la detrazione IVA
2. Dal 1° agosto 2025 dazi al 15% per i prodotti UE importati dagli USA
3. *Reverse charge* e logistica: dal 30 luglio 2025 l'opzione per applicare il regime transitorio
4. R&S: il Tar Lazio disapplica il Manuale di Frascati per il quinquennio 15/19
5. Le verifiche complesse sul fornitore esulano dai poteri del cessionario
6. Prima casa: estensione a due anni e credito d'imposta per il riacquisto
7. Test di operatività delle società di comodo solo dal quarto anno di vita della società
8. La dichiarazione firmata dal capitano della nave non prova la cessione intracomunitaria
9. *Welfare* aziendale e indennità soppresse: la conversione è reddito imponibile

IVA sui *transaction costs*: la Commissione UE conferma la detrazione IVA

La Commissione UE ha risposto alla denuncia dell'AIDC, sezione di Milano, n. 17 del 20 giugno 2025, riconoscendo la detraibilità dell'IVA sui costi di transazione sostenuti dalla società veicolo (SPV) nelle operazioni di *Merger Leveraged Buy-Out* – MLBO.

La denuncia trovava fondamento nel consolidato orientamento dell'Agenzia delle Entrate che, nonostante le varie pronunce giurisprudenziali a favore della detraibilità dell'IVA sui costi in questione, sosteneva che le società veicolo dovessero essere trattate alla stregua delle holding statiche, indipendentemente dal fatto che la struttura delle operazioni di MLBO ponga la SPV in una posizione del tutto diversa.

La SPV, infatti, non è creata con lo scopo della mera detenzione di partecipazioni, caratteristica tipica delle holding pure, ma acquista la partecipazione con l'unico dichiarato fine di procedere alla fusione, diretta o inversa, con la società target e al conseguente ribaltamento dell'indebitamento sulla target.

Da qui la denuncia di AIDC sezione di Milano alla Commissione Europea. La Commissione UE ha fornito indicazioni precise sulla corretta interpretazione della norma.

In particolare, la risposta della Commissione UE parte dalla sentenza della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024, n. 22608/2024, ove era stato statuito che l'IVA dovuta o assolta dalla SPV "qualora correlata ad acquisti di beni e servizi che si accertino preordinati alla realizzazione della tratteggiata operazione" di MLBO " è in linea di principio detraibile [...] qualora la società target sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell'imposta" per concludere che tale principio è in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione UE non ha ritenuto di dover intraprendere una procedura di infrazione, sul presupposto che il contribuente avrebbe sufficiente tutela contro l'interpretazione contraria dell'Agenzia delle Entrate e sottolineando che, se l'amministrazione fiscale italiana non dovesse rispettare la sentenza della Corte di Cassazione, i soggetti interessati sarebbero legittimati ad impugnare la pretesa avanti i giudici nazionali.

Dal 1° agosto 2025 dazi al 15% per i prodotti UE importati dagli USA

Dal 1° agosto 2025 dazi al 15% sulla maggior parte dei prodotti di origine europea importati negli Stati Uniti.

Con ordine esecutivo del 2 aprile 2025, il Presidente Usa aveva annunciato l'applicazione di dazi reciproci, nella misura del 10% su tutte le merci importate da qualunque Paese terzo a partire dal 5 aprile 2025.

Tale aliquota avrebbe dovuto essere successivamente differenziata, a seconda dell'origine non preferenziale (Made in) del prodotto importato, con applicazione di un dazio del 20% alle importazioni dall'Unione europea.

I dazi reciproci sono stati successivamente sospesi, al fine di consentire l'avvio delle trattative bilaterali, lo svolgimento delle quali è avvenuto sotto la pressante minaccia statunitense dell'applicazione di elevate aliquote (per l'Unione europea dapprima il 50% e, con lettera dell'11 luglio, il 30%).

In questo clima, l'Unione europea ha accettato un'aliquota generalizzata del 15%, che non si cumulerebbe alle aliquote daziarie ordinarie previste all'importazione negli Stati Uniti dei prodotti in ragione della loro classificazione tariffaria.

Secondo quanto riportato dalla Commissione europea, tale aliquota si applicherebbe alla maggior parte dei settori, inclusi automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici.

Sull'effettiva estensione oggettiva dell'accordo, tuttavia, permangono dubbi: con riferimento ai prodotti farmaceutici, ad esempio, Trump ha affermato che si tratta di un "settore speciale" che risulterebbe escluso dall'accordo e che potrebbe essere assoggettato, nel medio periodo, a dazi del 200%, volti a favorire la produzione interna.

Reverse charge e logistica: dal 30 luglio 2025 l'opzione per applicare il regime transitorio

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 309107 del 28 luglio 2025 è stato approvato il modello per comunicare l'opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

La predisposizione di un format di comunicazione ad hoc da parte da parte dell'Amministrazione finanziaria è stata prevista dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

Le comunicazioni, stabilisce il provvedimento, devono essere inviate dal 30 luglio 2025 utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il modello deve essere utilizzato dal committente per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione, esercitata insieme al prestatore, di adesione al regime transitorio introdotto dal comma 59 della stessa norma della legge di bilancio 2025.

La disposizione in via di attuazione riguarda l'entrata in vigore dell'estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

In attesa della piena operatività della nuova disciplina, il prestatore e il committente possono scegliere per una soluzione in base alla quale il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione.

La scelta è valida per tre anni e può essere utilizzata in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, ma a ogni opzione deve corrispondere una distinta comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

Nel modello devono essere indicati i dati riguardanti il contratto interessato. In presenza di più contratti tra le stesse parti, è possibile presentare una sola comunicazione compilando più moduli per ciascuno dei contratti stipulati.

La comunicazione deve essere inviata tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall'interessato o tramite un intermediario.

Per formare il relativo file l'Agenzia delle entrate rende disponibile sul proprio sito, gratuitamente, il software "*ReverseChargeLogistica*".

L'IVA deve essere versata dal committente tramite presentazione del modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine previsto dall'articolo 18 del Dlgs n. 241/1997, facendo riferimento al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

R&S: il Tar Lazio disapplica il Manuale di Frascati per il quinquennio 15/19

In tema di credito per ricerca e sviluppo, il TAR del Lazio, con la sentenza n. 15039, depositata il 29 luglio 2025, ha accolto il ricorso di una società che si era vista negare il riconoscimento della certificazione per il credito d'imposta, con riferimento ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, a seguito di un diniego ministeriale motivato dall'asserita carenza di alcuni requisiti previsti dal Manuale di Frascati.

Oggetto della controversia era il provvedimento con cui il Ministero aveva ritenuto non ammissibili le attività di ricerca e sviluppo svolte dalla ricorrente ai fini del credito d'imposta, motivando il diniego sulla base della mancanza di tre dei cinque requisiti richiesti dal Manuale di Frascati e dalle linee guida del 2024 (novità, sistematicità e riproducibilità).

In particolare, secondo il Ministero le certificazioni esibite dalla società non erano idonee a provare la natura "innovativa" delle attività svolte secondo i più restrittivi parametri introdotti solo successivamente nel nostro ordinamento.

Il Tar ha, *in primis*, ricordato che l'articolo 23 del DL n. 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti svolti (inclusi quelli del periodo 2015-2019) o da svolgere, classificandoli nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, con «effetti vincolanti» nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in caso di risultato positivo.

La questione è rilevante poiché si discute se i criteri previsti dal Manuale di Frascati possano essere applicati per i periodi d'imposta precedenti a quelli che ne hanno sancito l'adozione ufficiale (legge 160/2019 per i periodi d'imposta 2020 e seguenti).

Il Tar ha sostenuto che la spettanza del credito di imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 145/2013 deve essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d'imposta di riferimento, tenendo anche conto che la prassi amministrativa consolidata fino al 2019, che non ha mai contemplato il ricorso ai criteri del Manuale di Frascati.

Questi documenti interpretativi sottolineavano come la finalità dell'agevolazione fosse: (i) quella di sostenere l'impegno dell'impresa nel migliorare processi e prodotti, incrementando la competitività del sistema economico, e (ii) non quella di contribuire all'incremento dello stock di conoscenze scientifiche o tecniche a livello sistemico, requisito invece previsto dal Manuale di Frascati per qualificare un'attività come ricerca e sviluppo.

Il Tar ha inoltre sottolineato che se l'Amministrazione ha mutato orientamento, ciò non può essere valorizzato in suo favore; al contrario, lo stesso revirement suffraga la tesi esattamente opposta, ovvero l'originaria non applicabilità dei criteri del Manuale di Frascati.

Ne discende che, secondo il Tar del lazio, l'applicazione retroattiva del Manuale di Frascati non può trovare fondamento nell'articolo 3, comma 5, del Dpcm 15 settembre 2023, e nelle Linee guida di attuazione, in quanto norme di rango meramente regolamentare.

Le verifiche complesse sul fornitore esulano dai poteri del cessionario

La Corte di giustizia tributaria di primo grado Reggio Emilia, con la sentenza 129/2/2025, ha statuito che l'infedeltà fiscale e l'assenza di elementi caratterizzanti la struttura del fornitore (dipendenti, locazioni immobili, eccetera) non sono validi indizi per dimostrare l'inesistenza delle operazioni e il coinvolgimento nella frode fiscale del cessionario/committente, perché questi non può verificarli, non essendo dotato degli strumenti di indagine di cui dispone l'Amministrazione finanziaria.

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'oggettiva inesistenza delle operazioni intercorse tra Tizio e tre imprese operanti nel campo dell'edilizia. Le operazioni consistevano in semplici prestazioni di mano d'opera edile ed erano state fatturate con il meccanismo dell'inversione contabile.

L'Agenzia ha considerato cartiere le tre imprese, perché prive di una struttura organizzativa e a causa dei loro inadempimenti fiscali/contabili.

La prova della consapevolezza di Tizio di partecipare alla frode fiscale sarebbe data dall'elevato grado di infedeltà fiscale delle imprese, rilevabile dalla consultazione dello spesometro.

Tra l'altro, l'Agenzia applicava la sanzione IVA prevista in caso di reverse charge per operazioni inesistenti in ipotesi di provata consapevolezza del committente, come stabilito dall'articolo 6, comma 9-bis.3, del DLgs 471/97, entrato in vigore il 1° gennaio 2023, nonostante i fatti fossero precedenti.

Il contribuente impugnava gli accertamenti e osservava che le operazioni contestate riguardavano semplici prestazioni di mano d'opera eseguite dai titolari e/o soci dei fornitori, per cui non assumeva rilievo la mancanza di una struttura organizzativa e di personale dipendente e produceva documentazione (rilievi fotografici, cronoprogrammi, corrispondenza, attestazione di esecuzione dei lavori) volta a dimostrare l'esecuzione.

Quanto al profilo della diligenza, il ricorrente eccepiva che la conoscenza della infedeltà fiscale dei fornitori esorbitasse dalle cautele che si richiedeva che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare e faceva infine presente di aver ottenuto da loro sempre un Durc regolare.

La Cgt di Reggio Emilia ha accolto i ricorsi riuniti, richiamando la giurisprudenza di legittimità conforme e valorizzando la documentazione prodotta a prova dell'esecuzione delle operazioni.

Per i giudici, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità dell'esistenza di una frode Iva consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele richieste al cessionario e/o committente – perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte – «non possono attingere a verifiche complesse e approfondite», analoghe a quelle che l'Amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare.

Prima casa: estensione a due anni e credito d'imposta per il riacquisto

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 30 luglio 2025, n. 197, ha chiarito che il termine di 2 anni per la vendita dell'immobile già posseduto al fine di beneficiare delle agevolazioni prima casa si applica anche agli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2025, se il termine di un anno non era ancora scaduto.

Confermato, inoltre, il diritto al credito d'imposta, a condizione che la vendita avvenga entro il termine di 2 anni.

Con la Legge di Bilancio 2025, il termine per la vendita dell'immobile già agevolato ("pre-posseduto") per poter mantenere i benefici prima casa viene esteso da uno a due anni.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova scadenza di due anni si applica anche ai contribuenti che hanno acquistato una nuova prima casa prima del 1° gennaio 2025, purché il termine di un anno non sia ancora decorso a tale data.

In questo modo, anche i soggetti che si trovano "a cavallo" della modifica normativa potranno beneficiare del termine ampliato.

Per quanto riguarda il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, della Legge n. 448/1998, l'Agenzia ha confermato che il diritto a tale credito sussiste anche quando la vendita dell'immobile pre-posseduto avviene entro il nuovo termine di due anni.

Ciò vale anche nei casi in cui il riacquisto della nuova abitazione preceda la vendita della precedente, a condizione che l'alienazione avvenga comunque entro il biennio dal nuovo acquisto.

Se la vendita non avviene entro il termine dei due anni, il contribuente decade sia dall'agevolazione prima casa ottenuta per il nuovo acquisto, sia dal diritto al credito d'imposta. L'Agenzia ribadisce che la decadenza comporta il recupero dell'imposta dovuta, con eventuali interessi.

In caso di mancata vendita entro un anno, i contribuenti possono presentare istanza all'Agenzia delle Entrate per revocare la richiesta

di utilizzo del credito d'imposta e chiedere la riliquidazione senza sanzioni, ma con interessi.

Se la vendita avviene entro i due anni, sarà possibile recuperare il credito tramite dichiarazione integrativa.

Test di operatività delle società di comodo solo dal quarto anno di vita della società

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 22007, depositata il 30 luglio 2025, ha statuito che il test di operatività delle società di comodo, previsto dall'articolo 30 della Legge n. 724/1994, non può essere svolto se, oltre al primo esercizio di costituzione, non sussiste un ulteriore triennio utile.

Il caso esaminato era relativo ad una società di capitali, costituita nel 2006 e accertata nel 2008, in ragione del mancato superamento del test delle società non operative.

La società aveva proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto legittimo l'accertamento dell'ufficio, nonostante, ad avviso della contribuente, difettasse la possibilità di sottoporla alla verifica delle risultanze su base triennale, non essendo l'anno 2006, anno di costituzione della stessa, indicativo.

I giudici di legittimità, nel ritenere fondato tale motivo di ricorso, hanno sancito alcuni principi intrepretativi circa la presunzione di non operatività di cui all'articolo 30 della Legge n. 724/1994, per cui una società si considera non operativa se i ricavi presunti superano i ricavi effettivi; ai fini in esame, il periodo di osservazione dei ricavi e dei proventi nonché dei valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie "dell'esercizio e dei due precedenti".

Da tale assunto, la Corte ha fatto derivare che quando il test e la connessa presunzione non sono applicabili perché la società non ha chiuso almeno due esercizi anteriormente a quello oggetto di accertamento, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare l'eventuale non operatività di tali soggetti senza potersi avvalersi del descritto meccanismo presuntivo legale.

Infatti, la previsione di un arco di osservazione triennale tende ad assicurare, l'attendibilità dei risultati del test di operatività, in quanto consente di apprezzare l'andamento dell'impresa in un momento in cui la stessa ha già prevedibilmente superato le difficoltà di avviamento, che spesso si incontrano nella fase iniziale dell'attività d'impresa.

La dichiarazione firmata dal capitano della nave non prova la cessione intracomunitaria

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 21606, depositata il 28 luglio 2025, ha statuito che la dichiarazione di consegna dei beni al di fuori del territorio italiano, sottoscritta per ricevuta da un soggetto auto-qualificatosi come capitano della nave, non è idonea a comprovare l'effettiva uscita degli stessi dal territorio nazionale e l'ingresso in quello di un altro Stato membro dell'UE, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA.

Il caso esaminato riguardava la cessione di provviste e dotazioni di bordo per nautica da diporto avvenute negli anni 2011-2012 e qualificate dal soggetto passivo come cessioni intracomunitarie non imponibili IVA, ex articolo 41 del DL n. 331/1993.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato che non risulta applicabile la presunzione relativa, di cui all'articolo 45-bis del Regolamento Ue 282/2011, in merito all'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario, in quanto la disposizione opera a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, spettava al soggetto passivo assolvere all'onere della prova circa l'effettivo trasporto dei beni nello Stato membro in cui risiede il cessionario avente la soggettività passiva d'imposta.

Welfare aziendale e indennità soppresse: la conversione è reddito imponibile

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 30 luglio 2025, n. 195, ha chiarito che dal 2025 la conversione delle indennità obsolete in prestazioni di *welfare* aziendale non

beneficia dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista dall'art. 51 TUIR.

Tali somme, se derivanti da voci retributive soppresse e convertite su scelta del dipendente, sono soggette a tassazione ordinaria e non rientrano tra i *benefit* esenti.

Nel caso di specie, una società, in esecuzione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, aveva stipulato un accordo sindacale nel quale era prevista la soppressione, dal 1° gennaio 2025, delle indennità obsolete e la possibilità di conferire a *welfare* aziendale gli importi corrispondenti da parte dei lavoratori interessati.

Le somme e i servizi sono destinati ad un gruppo omogeneo e predefinito di dipendenti, escludendosi l'assegnazione solo per specifici lavoratori, potendo accedere all'attribuzione l'intera categoria dei lavoratori che percepivano le indennità soppresse e che detti benefit non assumono una connotazione strettamente reddituale in quanto si tratta di utilità ulteriori accordate a seguito della soppressione di precedenti indennità aventi, quelle sì, finalità retributive ma che per la loro obsolescenza sono state con accordo sindacale eliminate dalla ordinaria retribuzione.

La società rilevava, inoltre, che il conferimento delle indennità soppresse agli istituti di *welfare* corrisponde anche ad una strategia di fidelizzazione dei dipendenti, al fine di aumentare la loro soddisfazione e motivazione.

La società chiedeva se la quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse convertite dai dipendenti interessati in prestazioni di *welfare*, potesse fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Al fine di fornire risposta, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto premesso che, secondo il principio di onnicomprensività che connota il reddito di lavoro dipendente, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Analizzando più nel dettaglio il caso di specie, si rammenta che è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali sui «premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione», nonché la possibilità di convertire detti premi di risultato in prestazioni di *welfare*.

Al riguardo, l'Agenzia ha confermato la detassazione nelle ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell'articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR, siano fruiti in sostituzione dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all'imposta sostitutiva e che, pertanto, tale disposizione resta limitata all'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato; (ii) la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.

La disposizione agevolativa non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Infatti, l'erogazione delle indennità soppresse sotto forma di *welfare* aziendale non risulta in linea con la ratio suddetti commi, dal momento che la stessa, più che consentire l'accesso, in favore della generalità dei dipendenti, a beni e servizi connotati da particolare rilevanza sociale, mira a sostituire voci imponibili della retribuzione ritenute obsolete.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI

Piazza Eleonora Duse, 2 | 20122 Milano | MorriRossetti.it